

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

numero:

43i

del:

2024-04-24

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti clienti interessati

Rivalutazione volontaria delle partecipazioni - Scadenza 1.07.2024

Come noto¹ è stata nuovamente prevista² la possibilità di effettuare la rivalutazione volontaria delle partecipazioni, con il pagamento di un'imposta sostitutiva. Avvalendosi di tale opportunità, nel caso di una futura vendita con realizzo di una plusvalenza, verrebbe assoggettata a tassazione ai fini delle imposte sul reddito soltanto la differenza fra il prezzo di vendita e il valore di rivalutazione.

Questa agevolazione potrebbe quindi essere interessante per tutti i detentori di partecipazioni che abbiano intenzione di cederle nel prossimo futuro. Questa agevolazione non si applica alle imprese.

1 Vantaggi della rivalutazione

Il vantaggio della rivalutazione consiste, nella possibilità di **rideterminare il costo di acquisto** di partecipazioni (qualificate e non qualificate³, negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione e non) possedute a titolo di proprietà o usufrutto alla data del **1.1.2024**, non in regime di impresa, con il fine di ridurre la tassazione della **plusvalenza** derivante dalla cessione.

Il costo della rivalutazione è dato dalla imposta sostitutiva del **16%** che si applica:

- per le partecipazioni non quotate sull'intero valore risultante dalla **perizia di stima**, redatta entro il 1.7.2024 (il 30.6 cade di domenica) da un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista);
- per i titoli, delle quote o dei diritti **negoziati** nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione sul **valore normale** (di mercato) determinato⁴ in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023⁵.

Per la tassazione delle plusvalenze si applica il principio di cassa. Le plusvalenze sono tassabili nell'anno in cui viene effettuato il pagamento, a condizione che il contratto di acquisto sia stato concluso nello stesso anno o prima⁶.

Ciò significa che gli acconti versati prima del rogito non sono ancora soggetti a tassazione.

1 Vedasi anche nostra circolare (sulla legge finanziaria 2024) n. 15/2024, al punto 7

2 Art. 1, c. 52-53 Legge nr. 213 del 30.12.2023

3 ex. art. 67, comma 1 lett c) e c-bis TUIR

4 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR

5 nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001

6 Cfr. Circolare del Ministero delle Finanze n. 165 del 24 giugno 1998, punto 5.2.1

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA
Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

2 Requisiti

2.1 Requisiti soggettivi - beneficiari

Tale agevolazione può essere richiesta solo dai soggetti passivi che devono tassare eventuali plusvalenze fra i cosiddetti “redditi diversi”⁷.

Essi sono⁸:

- **persone fisiche** che detengono le partecipazioni **non** nell’ambito della sfera imprenditoriale;
- **società semplici**;
- **associazioni professionali**;
- **enti non commerciali**;
- **soggetti non residenti**, per le partecipazioni che non siano riferibili alle loro stabili organizzazioni in Italia e qualora la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione sia da tassare in Italia in base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni⁹.

Costoro devono essere proprietari, nudi proprietari oppure usufruttuari¹⁰ della partecipazione alla data del 01.01.2024.

La possibilità di rivalutare prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria¹¹.

Non possono godere della rivalutazione gli enti che non sono soggetti all’imposta sul reddito delle società, come ad esempio i Comuni o le Comunità comprensoriali¹².

2.2 Requisiti oggettivi - partecipazioni rivalutabili

L’agevolazione può essere richiesta per rivalutare titoli, quote o diritti rappresentativi di partecipazioni. È ora possibile rivalutare anche partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione¹³.

Ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:

- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

La rivalutazione della partecipazione è sempre vantaggiosa quando:

- essa viene venduta;
- il valore di carico della partecipazione acquisita tramite acquisto, successione o donazione è sensibilmente inferiore al valore attuale di mercato.

È possibile rivalutare anche solo una parte della partecipazione posseduta¹⁴. La partecipazione rivalutata vale come acquisita a far data dal 01.01.2024, indipendentemente dal momento in cui viene pagata la relativa imposta sostitutiva. Pertanto, nell’ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato¹⁵.

7 Art. 67, comma 1, lett. c), DPR 917/1986

8 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002

9 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

10 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

11 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

12 Art. 74 DPR 917/1986, onde per cui per essi non risulta applicabile l'art. 67 DPR 917/1986

13 Vedasi art. 1 co. 107 - 109 della L. 197/2022

14 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

15 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punti 2 e 5

La rivalutazione della partecipazione non consente, in caso di successiva cessione, il realizzo di minusvalenze.¹⁶

La rivalutazione non può neanche essere utilizzata per la determinazione dei redditi di capitale, è il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società¹⁷, nonché per l'utilizzo delle disposizioni speciali per le fusioni e le scissioni¹⁸.

Non possono essere rivalutate partecipazioni se il detentore ha dichiarato formalmente il proprio recesso dalla società prima del 01.01.2024, in quanto la dottrina ritiene che l'effetto del recesso sia immediato.¹⁹

2.3 Requisiti temporali

Requisito per fruire di detta agevolazione è di avere il possesso della partecipazione al 01.01.2024. In caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 01.01.2024, gli eredi e i donatari non possono essere considerati "possessori" delle partecipazioni a tale data e pertanto **non** possono rivalutarle²⁰.

Tuttavia nel caso si fosse ereditata per successione la partecipazione dopo il 01.01.2024, la stessa può essere rivalutata al 01.01.2024, a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito un mandato con rappresentanza per la rivalutazione²¹.

La **perizia giurata** (per i titoli e le partecipazioni non quotate) deve essere eseguita entro il 01.07.2024.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata entro il **01.07.2024**. Nel caso di rateazione, la prima rata deve essere pagata entro il 01.07.2024.

2.4 Perizia giurata per partecipazioni non quotate

Per poter richiedere la rivalutazione è necessario che venga eseguita una perizia giurata dalla quale risulti il valore di mercato della partecipazione al 01.01.2024.

Tale perizia deve essere eseguita ed asseverata da un professionista abilitato. Essa deve essere conservata dal contribuente e deve essere presentata su richiesta all'Amministrazione finanziaria.

La perizia per essere asseverata può essere presentata alle seguenti istituzioni²²:

- tribunale
- giudice di Pace
- notaio.

Per le rivalutazioni basate su perizia giurata valgono in ogni caso le disposizioni antielusione²³.

La perizia può essere eseguita soltanto da uno dei seguenti professionisti²⁴:

- iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- iscritti nel Registro dei revisori legali;

16 Art. 5, comma 6, Legge 448/2001, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.5

17 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 5

18 Art. 6, comma 2, D.Lgs. 358/1997

19 Tribunale di Napoli 11.01.2011, Tribunale di Roma 11.05.2005, Tribunale di Trapani 21.03.2007, Tribunale di Milano 05.03.2007, Tribunale di Arezzo 16.11.2004, Tribunale di Pavia 25.08.2008, Tribunale di Catanzaro 26.02.2017, Tribunale di Roma 03.08.2016, Corte di cassazione n. 5548 del 19.03.2004, n.5836 del 8.3.2013 e n. 20544 del 24.9.2009

20 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 1

21 Circolare 9.5.2003, n. 27/E, punto 2.1

22 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2

23 Ex art. 10-bis, Legge 212/2000, visto il richiamo di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 128/2015, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011

24 Art. 5, comma 1, Legge 448/2001

- i periti iscritti alle Camere di Commercio²⁵.

La perizia giurata deve sempre far riferimento al valore di mercato complessivo della società e deve contenere:²⁶

- i dati del soggetto che l'ha redatta
- e il codice fiscale della società periziata.

È soggetto all'imposta di bollo.²⁷

Se le eventuali plusvalenze, conseguite per effetto dell'alienazione della partecipazione vengono dichiarate in dichiarazione dei redditi, la perizia non deve necessariamente essere asseverata prima dell'alienazione della partecipazione²⁸. Nel caso in cui le eventuali plusvalenze vengono invece tassate attraverso un intermediario, l'asseverazione della perizia deve risultare prima dell'alienazione della partecipazione e la perizia giurata così come il relativo pagamento devono essere a questi esibiti²⁹.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della società stessa od ente, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi³⁰.

Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti sulla partecipazione, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Alcune sentenze dei tribunali fiscali hanno dato all'Agenzia delle Entrate la possibilità di accertare il valore della perizia giurata di stima utilizzata.³¹

3 Ammontare dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva viene calcolata sul valore di mercato della partecipazione, così come determinato nella relazione giurata di stima.

Essa ammonta al **16%**. L'imposta sostitutiva va pagata in ogni caso, anche se viene rivalutata solo una parte di una partecipazione³².

4 Pagamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva può essere pagata o in un'unica rata entro il 01.07.2024, **oppure** in rate di pari importo rispettivamente il:

- 01.07.2024,
- 30.06.2025 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 01.07.2024);
- 30.06.2026 (più il 3% di interessi annui calcolato a partire dal 01.07.2024)³³.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata con modello F24, sul quale possono anche essere compensati eventuali crediti d'imposta. Deve essere utilizzato il codice tributo **8055**³⁴ per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e 8057 per la

25 Ex art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.2

26 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3

27 art. 2 tab. I DPR 642/1972 e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 461 del 09.10.2020

28 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 3, Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 05.06.2002 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002 punto 3.4

30 Art. 5, comma 5, Legge 448/2001

31 Sentenza della Commissione Tributaria Centrale 2589 del 28/06/1983 rinviata dalla Corte di Cassazione con sentenza 3404 del 03/11/1994, Commissione Tributaria Provinciale di Bologna 68/9/2009 del 23/03/2009

32 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 9/E del 30.01.2002, punto 2.1 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 31.01.2002, punto 2

33 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 69/E del 21.06.2012, e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E del 18.05.2016, punto 11

34 Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 75/E del 25.05.2006 e 144/E del 10.04.2008 (fino al 27.02.2003 erano previsti altri codici tributo: vedasi Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 31/E del 31.01.2002 e 48/E del 27.02.2003)

rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati ed indicato come anno di riferimento il **2024**.

Il pagamento deve essere conservato dal contribuente e deve essere presentato, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Se la rivalutazione viene effettuata da più comproprietari, il pagamento deve essere effettuato da ognuno per la sua parte³⁵.

Se vengono effettuate varie stime giurate per diverse partecipazioni possedute, il versamento può essere unico e cumulativo, ma nella dichiarazione dei redditi i valori delle varie stime devono essere indicati separatamente³⁶.

La rivalutazione è considerata **perfezionata** per effetto del versamento dell'unica rata complessiva dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata³⁷. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine previsto, ossia successivamente all'1.7.2024, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza e il contribuente può chiedere il rimborso di quanto versato; in caso di versamento della prima rata e di omesso versamento delle rate successive, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse.

Invece per sanare i ritardi nel pagamento della seconda e terza rata può essere utilizzato l'istituto del ravvedimento operoso³⁸. In caso di omesso versamento della seconda e/o terza rata, l'Agenzia delle Entrate richiederà il pagamento di quelle successive³⁹, oltre a sanzioni e interessi.

5 Rinuncia successiva

La rinuncia alla rivalutazione dopo il pagamento regolare dell'unica o della prima rata non permette di recuperare quanto già pagato. Le rate residue devono essere pagate nonostante la rinuncia. Ciò deriva dal fatto che si ha a che fare con un'agevolazione che il contribuente ha deciso di sfruttare su base volontaria. Una volta presa la decisione, non è possibile rinunciarvi⁴⁰.

In origine la giurisprudenza aveva una visione opposta,⁴¹ nel frattempo, anche la Giurisprudenza è giunta alla stessa conclusione.⁴²

6 Indicazione in dichiarazione

La rivalutazione deve essere indicata nel quadro RT della dichiarazione dei redditi riferita all'anno nel quale è stata effettuata⁴³.

Per la rivalutazione che sarà effettuata nell'anno corrente, le informazioni devono essere fornite nella dichiarazione dei redditi mod. RedditiPF/2025 per l'anno 2024. Per ogni rivalutazione deve essere compilata una riga a parte.

I contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il modello RedditiPF, allegando solamente il quadro RT⁴⁴.

L'omessa indicazione di tali informazioni nella dichiarazione dei redditi non incide sulla validità della rivalutazione.⁴⁵ Tuttavia, è dovuta una sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.⁴⁶

35 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

36 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 81/E del 06.11.2002, punto 2.5

37 Circolare 24.10.2011, n. 47/E

38 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

39 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, punto 2

40 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 35/E del 04.08.2004, 47/E del 24.10.2011, punto 1.3, e 20/E del 18.05.2016, punto 11

41 Sentenza della CTR Lombardia, Sez. 66, n. 141 del 16.09.2013, Sentenza della CTR Veneto, Sez. 30, n. 846 del 19.05.2015

42 Sentenza della Cassazione n. 31099/2019

43 Vedasi Istruzioni al modello UnicoPF, fascicolo 2, quadro RT

44 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27/E del 09.05.2003, in premessa

45 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1/E/2013

46 art. 8 D.Lgs. 471/1997

7 Rivalutazioni precedenti

Per poter effettuare una nuova rivalutazione di partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione, occorre predisporre una nuova perizia di stima asseverata entro il 01.07.2024 e calcolare l'imposta sostitutiva dovuta sul nuovo valore delle partecipazioni al 01.01.2024. In tal caso, quanto già corrisposto a titolo di imposta sostitutiva nelle precedenti rivalutazioni, può essere detratto dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

In alternativa può essere chiesto a rimborso⁴⁷. L'importo richiesto a rimborso non può tuttavia eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione. Il termine di 48 mesi, per poter richiedere il rimborso, decorre dalla data di versamento dell'imposta riferita all'ultima rivalutazione effettuata (ovvero dalla data di pagamento entro i termini della prima o unica rata relativa all'ultima rivalutazione)⁴⁸.

In caso di rivalutazione di partecipazioni acquistate per donazione, rivalutate da parte del donante, il donatario non può scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto lo scomputo, in caso di successiva rideterminazione, può essere effettuato solo dallo stesso soggetto che ha versato l'imposta⁴⁹. Lo stesso dicasi nel caso di eredità⁵⁰.

8 Restrizioni

La rivalutazione della partecipazione di una società e la sua successiva cessione ad una seconda società di cui lo stesso socio detiene anche una quota, nonché la successiva fusione delle due società,⁵¹ sono considerate dall'Amministrazione finanziaria come elusione fiscale. La precedente rivalutazione non viene riconosciuta.⁵²

Nel caso di operazioni societarie straordinarie che seguono una rivalutazione delle partecipazioni, la rivalutazione viene riconosciuta solo se le riserve e/o gli utili della società le cui quote vengono rivalutate non vengono distribuite.⁵³

La rivalutazione non si applica ad un successivo riscatto o recesso dalla società⁵⁴ con riduzione e distribuzione del capitale sociale e delle riserve corrispondenti.⁵⁵ Questo perché il riscatto del capitale sociale e delle riserve è classificato "reddito da capitale" e non "reddito diverso" nel quale rientrano le plusvalenze della vendita di quote. Solo questi ultimi sono affrancate dall'imposta sostitutiva.

9 Rivalutazioni in anni passati

Rivalutazioni simili erano possibili anche negli anni passati:

Rivalutazioni di	Posseduti il	Scadenza	Imposta sostitutiva	Riferimento normativo
Partecipazioni	01.07.1998		25% sul plusvalore	Art. 14 D.Lgs. 461/1997
Partecipazioni, terreni	01.01.2002	30.11.2002	2%, 4%	Art. 5 Legge 448/2001
Partecipazioni, terreni	01.01.2003	16.03.2004	2%, 4%	Art. 2, comma 2, D.L. 282/2002
Partecipazioni, terreni	01.07.2003	30.06.2005	2%, 4%	Art. 6-bis D.L. 355/2003
Partecipazioni, terreni	01.01.2005	30.06.2006	2%, 4%	Art. 11-quaterdecies, comma 4, D.L. 203/2005
Partecipazioni, terreni	01.01.2008	31.10.2008	2%, 4%	Art. 1, comma 91, Legge 244/2007
Partecipazioni, terreni	01.01.2010	31.10.2010	2%, 4%	Art. 2, comma 229, Legge

47 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 3

48 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 47/E del 24.10.2011, punto 4

49 Art. 7, comma 2, lettera ee) DL n.7072011 e Risoluzione Ministeriale 17.10.2014 91/E

50 Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6/E del 13.02.2006, punto 8.1

51 Operazione leveraged Cash-Out

52 Principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate n. 20 del 23.07.2019

53 leverage cash out, Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 341 del 23.08.2019

54 Recesso tipico

55 Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 4 del 05.01.2021

				191/2009
Partecipazioni, terreni	01.01.2011	30.06.2012	2%, 4%	Art. 7, comma 2, D.L. 70/2011
Partecipazioni, terreni	01.01.2013	01.07.2013	2%, 4%	Art. 1, comma 473 Legge 228/2012
Partecipazioni, terreni	01.01.2014	30.06.2014	2%, 4%	Art. 1, c. 156, Legge n. 147/2013
Partecipazioni, terreni	01.01.2015	30.06.2015	4%, 8%	Art. 1, c. 626, Legge n. 190/2014
Partecipazioni, terreni	01.01.2016	30.06.2016	8%	Art. 1, c. 887, Legge n. 208/2015
Partecipazioni, terreni	01.01.2017	30.06.2017	8%	Art. 1, c. 554, Legge n. 232/2016
Partecipazioni, terreni	01.01.2018	30.06.2018	8%	Art. 1, c. 997, Legge n. 205/2017
Partecipazioni, terreni	01.01.2019	30.06.2019	10%, 11%, 10%	Art. 1, c. 1053, Legge n. 145/2018
Partecipazioni, terreni	01.01.2020	30.06.2020	11%	Art. 1, c. 693, Legge 160/2019
Partecipazioni, terreni	01.07.2020	15.11.2020	11%	Art. 137, c. 1, DL 34/2020
Partecipazioni, terreni	01.01.2021	30.06.2021	11%	Art. 1 c. 1122 Legge 178/2020
Partecipazioni, terreni	01.01.2021	15.11.2021	11%	Art. 14 c. 4-bis DL 73/2021
Partecipazioni, terreni	01.01.2022	15.11.2022	14%	Art. 29 c. 1 DL 17/2022
Partecipazioni, terreni	01.01.2023	15.11.2023	16%	Art. 1, c. 107-109 Legge n. 197/22

Qualora foste interessati in una rivalutazione volontaria delle partecipazioni, vi preghiamo di mettervi in contatto col nostro Studio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

